



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 52
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 61/A, 62/A, e 63/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 985 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Alfonso CECERE, delegato con potere di rappresentanza della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. e della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Alfonso CECERE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e dell'art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso dichiarazioni lesive dell'onorabilità e della reputazione del Presidente della Lega Pro e diffamatorie della Lega stessa;
- società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Alfonso CECERE nell'interesse proprio e della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. in qualità di rappresentante legale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alfonso CECERE e di euro 2.500,00 di ammenda nei confronti società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L..

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 733 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Grazioso RAMPIN, Riccardo LO GIUDICE, Monica GOBBATO, dirigenti accompagnatori ufficiali della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA e della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Grazioso RAMPIN per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di alcune gare del Campionato Provinciale Giovanile Padova 2014/2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, ciò malgrado il calciatore Barbieri Andrea non ne avesse titolo in quanto al momento non tesserato per la A.S.D. PONTE SN POLVERARA;
- Riccardo LO GIUDICE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di alcune gare del Campionato Provinciale Giovanile Padova 2014/2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, ciò malgrado il calciatore Barbieri Andrea non ne avesse titolo in quanto al momento non tesserato per la A.S.D. PONTE SN POLVERARA;
- Monica GOBBATO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di alcune gare del Campionato Provinciale Giovanile Padova 2014/2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, ciò malgrado il calciatore Barbieri Andrea non ne avesse titolo in quanto al momento non tesserato per la A.S.D. PONTE SN POLVERARA;
- società A.S.D. PONTE SN POLVERARA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Grazioso RAMPIN, Riccardo LO GIUDICE, Monica GOBBATO e Pierangelo CAPUZZO, nell'interesse della società in qualità di Presidente della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Grazioso RAMPIN, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Riccardo LO GIUDICE, di 90 giorni di inibizione nei confronti della Sig.ra Monica GOBBATO e di 5 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi 2015/2016 ed € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PONTE SN POLVERARA.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 343 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo IALONGO, Presidente onorario con delega di rappresentanza della società A.S.D. NUOVA ITRI e della società A.S.D. NUOVA ITRI, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Vincenzo IALONGO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e dell'art. 5, commi 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, rilasciato a mezzo stampa affermazioni offensive e diffamatorie in merito alla questione sorta tra la società A.S.D. NUOVA ITRI e la società POL. GAETA S.R.L. in merito all'utilizzo del campo sportivo di Itri;
- società A.S.D. NUOVA ITRI, per responsabilità diretta;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Vincenzo IALONGO nell'interesse proprio e della società A.S.D. NUOVA ITRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Vincenzo IALONGO e di euro 300,00 di ammenda nei confronti società A.S.D. NUOVA ITRI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio